

Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimento pervenute nei giorni scorsi allo scrivente ufficio in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel dm 2 luglio 2013 e nella circolare esplicativa del 26 luglio scorso si forniscono le prime seguenti precisazioni.

Le disposizioni contenute nel dm 2 luglio 2013, sebbene ancora non pubblicato in gazzetta ufficiale, sono da ritenersi completamente applicabili dal 1° agosto 2013 almeno per quanto riguarda i trasporti di prodotti vitivinicoli destinati all'estero (intra ed extra Ue).

Per quanto riguarda i trasporti di vini sul territorio nazionale **è ancora possibile e si consiglia vivamente** di continuare ad utilizzare esclusivamente i documenti utilizzati fino ad oggi (DDT/Fattura accompagnatoria per prodotti confezionati e DOCO/IT per i vini sfusi) e le procedure di timbratura e convalida fino ad oggi operanti e ancora valide (il dm 768/94 non è stato infatti abrogato).

Per quanto riguarda i trasporti di vino verso Ue ed estero i produttori che sono deposito fiscale devono continuare ad utilizzare l'E-AD e non devono fare null'altro.

I piccoli produttori non deposito fiscale, fino a che le tipografie autorizzate non forniranno MVV prestampati idonei (queste ad oggi non hanno ancora una idea precisa né di come predisporre l'MVV né del tempo necessario), devono necessariamente utilizzare il nuovo MVV redatto direttamente dall'azienda timbrato preventivamente e convalidato secondo le procedure previste nel dm.

Come noto il dm 2 luglio 2013 non prende in considerazione i risvolti di carattere fiscale/accise pertanto come anche specificato nella circolare i documenti MVV predisposti direttamente dai produttori devono essere per quanto possibile adeguati alle esigenze fiscali.

Avendo consultato il servizio fiscale confederale e avendo sentito per le vie brevi l'Agenzia delle Dogane si ritiene utile suggerire il seguente comportamento:

- in caso di vendita di vini confezionati con destinazione Ue o extra Ue il nuovo MVV predisposto da produttore non deposito fiscale, vidimato e convalidato e accompagnato da fattura immediata è da ritenersi sufficiente a coprire tutti gli obblighi.
- Qualora la vendita di vini confezionati con destinazione Ue o extra Ue sia legata ad una fatturazione differita, ovvero il trasporto non configuri una vendita il modello MVV predisposto dal produttore, vidimato e convalidato andrà opportunamente adeguato (indicazione del cedente e cessionario e

causale del trasporto). Nei prossimi giorni si fornirà un fac-simile a titolo meramente esemplificativo.

- In caso di vendita di vini sfusi con destinazione Ue o extra Ue, da parte di produttore non deposito fiscale, fino a quando l' Agenzia delle Dogane non chiarirà che anche il nuovo MVV predisposto direttamente dal produttore assolve anche agli obblighi fiscali-accise (fino ad oggi coperti dalla emissione di una bolla di tipo fiscale XAB ovvero l' Doco/IT) si ritiene necessario che il produttore affianchi al nuovo MVV anche una bolla XAB ovvero un DOCO/IT compilato e previdimato ma non convalidato.
- In caso trasporto con destinazione Ue o extra Ue di prodotti vitivinicoli non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, succhi di uve, vinacce, fecce e vinello) per tutti i produttori siano essi deposito fiscale o piccoli produttori è necessario utilizzare il nuovo MVV predisposto dal produttore, integrato se del caso con le indicazioni di cui al secondo trattino, vidimato e convalidato.